

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GENCO, LOMBARDI e FERRARI** Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1967

#### Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli Istituti professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si prefigge il duplice scopo di assicurare agli Istituti professionali il personale di ruolo necessario al loro ordinato funzionamento e di soddisfare le legittime aspettative di quanti, presidi, professori ed insegnanti tecnico-pratici, hanno lodevolmente operato negli stessi istituti, acquisendovi competenza, perizia e concreta esperienza.

Si tratta di un provvedimento che, se da una parte si appalesa equo e logico per il personale interessato, rappresenta soprattutto un imprescindibile strumento di normalizzazione per le scuole professionali, i cui ordinamenti, come è fin troppo noto, risentono a circa venti anni dalla loro istituzione, della necessaria normativa giuridica.

Con l'adozione del provvedimento in esame, ferma restando la necessità di una sistemazione legislativa più ampia, si pone almeno riparo alla immediata esigenza di garantire agli Istituti funzionanti la conservazione del personale che si è formato in essi attraverso l'esperienza viva e dinamica della quotidiana consuetudine.

Si tratta, in effetti, di impedire che il personale preparato, addestrato e spesso aggiornato con costosi corsi effettuati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione abbandoni gli Istituti professionali perchè per questo tipo di scuola non è stato ancora possibile bandire concorsi, nè lo è attualmente, e perchè così esso vede differita a lunghissimo termine una sistemazione cui altro numerosissimo personale, per via di particolari disposizioni di legge (28 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603), è pervenuto nell'ambito della scuola.

D'altra parte ove non si ricorra a particolari forme di reclutamento, stante l'accennata impossibilità dei normali concorsi, gli Istituti professionali sarebbero costretti ad operare con ruoli pressochè sguarniti di personale stabile con le conseguenze che è facile immaginare. Allo stato attuale, su oltre 500 istituti in attività si contano meno di 1.000 unità di ruolo tra personale direttivo e docente, con una media di meno di due unità di ruolo per istituto. In alcuni di tali Istituti non è presente neppure un preside che abbia un rapporto

di ruolo con lo Stato (il numero complessivo degli insegnanti in servizio negli Istituti professionali nell'anno scolastico 1965-66 era di 19.445).

Finora a risolvere in parte queste carenze si è provveduto con le forme anomale di emergenza, ma è evidente che la questione non può essere oltre differita se si vuole pretendere un minimo di serietà funzionale.

Passando all'analisi dell'articolato, si pone in rilievo che l'articolo 1 tende a risolvere i pochi casi tuttora insoluti che riguardano il personale delle scuole tecniche soppresse. Ormai queste scuole non esistono più ed è naturale che il personale ancora appartenente a quei ruoli trovi idonea sistemazione negli Istituti professionali, che si sono appunto sostituiti alle scuole tecniche.

L'articolo 2 attraverso una forma concorsuale mira a conservare agli Istituti professionali i migliori fra quanti, di ruolo o non, hanno in essi operato talvolta dalla loro remota istituzione.

Le garanzie che si richiedono — un triennio di lodevole servizio e l'esame-colloquio — sono sufficienti ad assicurare una scelta ponderata. Per il personale insegnante di tecnica professionale, difficilmente reperibile, si richiede un quinquennio di lodevole servizio d'incarico annuale.

L'articolo 3, fatti salvi i posti di eventuali concorsi direttivi in atto, ha gli stessi scopi dell'articolo 2 ed è giustificato anche dalla grave carenza che per alcuni istituti, come quelli per l'agricoltura e l'industria, si ha nel reperire il personale. Basti a questo proposito rilevare che gli ultimi concorsi a presidi negli istituti professionali non hanno offerto la possibilità di ricoprire neppure i posti messi a concorso a causa della mancanza di aspiranti.

L'articolo 4 rimanda ad un'ordinanza ministeriale, da emanarsi a breve termine (tre mesi), le modalità per lo svolgimento dei concorsi al fine di dare all'Amministrazione un rapido strumento regolamentare. In as-

senza di tale ordinanza verrebbero annosamente differite le procedure di attuazione alla legge del 1966.

L'articolo 5, conformemente a quanto stabilisce anche la legge n. 603 del 1966, autorizza il Ministero a tramutare in posti di ruolo tutti i posti oggi tenuti per incarico che offrono ampie garanzie di continuità.

La spesa per questi posti, anche se è formalmente rilevabile, non rappresenta di fatto un nuovo onere e, quindi, come in effetti è, deve essere sostenuta dai normali stanziamenti di bilancio.

L'articolo 6, infine, che ha i caratteri e la portata di una norma transitoria, tende a conservare in servizio negli Istituti professionali il personale che attualmente vi opera e che per effetto della legge n. 603 del 1966 sarebbe costretto a sistemarsi nei ruoli della scuola media e, d'altra parte, tende ad impedire che il personale di ruolo nella scuola media passi, per pura convenienza retributiva, negli Istituti professionali.

Questa norma è essenziale per mantenere lo *status quo* fino a quando non vengano espletati i concorsi previsti dalla legge. È necessario mantenere tale *status* perchè la legge ottenga i risultati che si propone.

A questo riguardo si pone in risalto il fatto che gli organi responsabili degli Istituti professionali continuamente sollecitano in via amministrativa questi provvedimenti, creando seri imbarazzi per l'Amministrazione che vi deve sovente provvedere con atti non conformi a legge.

Illustrato sommariamente, ma concretamente, il disegno di legge, non resta che auspicare la rapida approvazione, stante il disagio nel quale si muove l'istituzione di cui si parla e considerato che il miglior personale ora in servizio negli Istituti professionali sta per emigrare per altri ordini di scuole, allo scopo di ottenere una qualsiasi forma di sistemazione stabile, recando peraltro pregiudizi alla scuola che lasciano.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico appartenente ai ruoli delle scuole tecniche soppresse, è inquadrato nei corrispondenti ruoli degli Istituti professionali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge.

**Art. 2.**

Le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico rimasti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo, sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami-colloquio al personale cui sia stata conferita, rispettivamente, una nomina triennale o a tempo indeterminato negli Istituti professionali ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e che nell'ultimo quinquennio abbia prestato servizio negli Istituti medesimi per almeno tre interi anni scolastici con qualifica di ottimo. Per la partecipazione ai concorsi è prescritto il possesso del titolo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi negli Istituti tecnici.

Può partecipare ai concorsi di cui al comma precedente il personale insegnante di ruolo che si sia trovato a prestare servizio negli Istituti professionali per almeno tre anni di servizio.

Gli insegnanti di tecnica professionale incaricati annuali ed in possesso di laurea tecnica, in servizio presso gli Istituti professionali da almeno un quinquennio con qualifica non inferiore a valente, potranno chiedere l'ammissione al concorso semprechè l'insegnamento da loro espletato non sia contemplato fra le cattedre di cui alle tabelle annesse ai bandi di concorso e di abilitazione per gli Istituti tecnici.

**Art. 3.**

I posti di preside che risulteranno disponibili alla data di pubblicazione della presente legge, detratti quelli che siano stati

eventualmente già messi a concorso, saranno conferiti, mediante concorso per titoli integrato da colloquio, al personale di ruolo fornito di laurea tecnica, che abbia svolto per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio funzioni di preside incaricato di Istituti professionali statali con qualifica di ottimo.

#### Art. 4.

Per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo si osserveranno le norme che saranno contenute in apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le nomine in ruolo avranno decorrenza dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione della legge medesima.

#### Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo negli Istituti professionali, quando per almeno un triennio tali cattedre e posti abbiano funzionato con almeno 18 ore di insegnamento; a tale fine ed ai fini della nomina in ruolo le sedi coordinate sono considerate come parte integrante della sede centrale.

La spesa relativa graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 6.

Fino a quando non saranno stati compiuti gli adempimenti previsti nei precedenti articoli, resta sospeso, per quanto attiene agli Istituti professionali, il disposto dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, numero 603.

Il personale insegnante e tecnico-pratico dei predetti Istituti può, a domanda, qualora ottenga una nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, essere mantenuto in servizio nei posti precedentemente occupati.